

MAN Città di Reggio Emilia

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

Comune di Reggio Emilia, di seguito anche indicato come “Comune”, con sede in XXX, rappresentato da XXX, in forza di XXX

Provincia di Reggio Emilia, di seguito anche indicata come “Provincia”, con sede in XXX, rappresentata da XXX, in forza di XXX

Lepida S.p.A., di seguito anche indicata come “*LepidaSpA*”, con sede in Bologna, viale Aldo Moro n. 64, rappresentata dall'Ing. Gianluca Mazzini in qualità di Direttore Generale, in forza del mandato del CDA 0217_30

PREMESSE:

1. con Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11, recante: “Sviluppo Regionale della società dell'informazione” la Regione Emilia-Romagna ha promosso la costituzione della società LepidaSpA, società in house, che costituisce lo strumento operativo della Regione Emilia-Romagna per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida e per l'attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per l'attuazione dell'Agenda Digitale;
2. la Regione, con la propria Agenda Digitale, promuove l'utilizzo di tecnologie informatiche e telematiche nella Pubblica Amministrazione tramite il rafforzamento del sistema a rete delle Pubbliche Amministrazioni della Regione, da attuarsi con il confronto con i diversi settori dell'Amministrazione regionale e con il sistema delle Autonomie locali e le loro associazioni;
3. la disponibilità di servizi di connessione a banda ultra larga, a basso costo e capillarmente diffusi sul territorio a disposizione di cittadini ed aziende, è al contempo strumento insostituibile e motore primo dell'innovazione tecnologica, così come definito dai piani di sviluppo dell'Unione Europea, che promuovono lo sviluppo e l'utilizzo di servizi avanzati erogati su infrastrutture a banda ultra larga sicure e disponibili in maniera generalizzata;
4. le Amministrazioni Locali, in coordinamento con la Regione, sono impegnate da tempo nello sviluppo di sistemi informativi articolati e pervasivi, in attuazione di una idea di Agenda Digitale che vede nei servizi e nella loro distribuzione un consolidato punto di forza;

5. la legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 9) istituisce la rete regionale denominata "LEPIDA", destinata a collegare le Pubbliche Amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La rete è aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale;
6. la medesima legge regionale n. 11 del 2004 (articolo 3) pone tra gli obiettivi specifici della Regione l'attivazione della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio;
7. sono state condivise le seguenti linee progettuali con il Comune: creare una infrastruttura che sia di proprietà della Regione e degli Enti locali, articolata in: dorsale, la infrastruttura di base che serve a veicolare il trasporto delle informazioni; rilegamenti, i collegamenti tra la dorsale e un punto del territorio di ogni comune; MAN, i collegamenti, all'interno di un comune, di tutti gli enti interessati alla iniziativa (ciascuno dei quali ha la sua LAN o rete interna);
8. il progetto complessivo di realizzazione della rete prevede il raffittimento a scala comunale della rete, per la realizzazione delle reti urbane (cosiddette MAN), partecipano alle MAN le Pubbliche Amministrazioni di volta in volta direttamente presenti su ciascuna area comunale di interesse; a tal fine, è necessario procedere alla stesura di specifici progetti di dettaglio e alla condivisione di tale progetto tra tutti gli Enti interessati;
9. LepidaSpA, a totale ed esclusivo capitale pubblico, come disposto dalla citata L.R. 11/2004 così come modificata dalla L.R. n 4/2010, visto anche il contenuto del proprio Statuto, la partecipazione al Capitale Sociale degli Enti che intervengono nel presente atto, l'esercizio degli stessi Enti del Controllo Analogico sulla società per il tramite del Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti locali all'uopo istituito con la citata L.R. 11/2004, interviene quale strumento esecutivo e servizio tecnico dei suddetti Enti configurandosi come società in house strumentale ai sensi del D.lgs. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani);
10. in considerazione di quanto precisato al punto precedente, il Comune sottoscrittore del presente Accordo può affidare direttamente a LepidaSpA gli incarichi di cui alla presente convenzione;
11. LepidaSpA è titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di reti private (atto n. DGSCER/III/Fo/06/SPI del 10/03/2006) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni;
12. LepidaSpA è titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di reti pubbliche (atto n. DGSCER/I/MAR/14698 del 16/02/2011) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs 259/2003 ed è regolarmente iscritta al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) al n. 21421;

13. a complemento di suddetta autorizzazione e in ottemperanza a quanto disposto con Delibera A.G.Com n 179/03/CSP, LepidaSpA ha adottato una Carta dei Servizi nella quale tra l'altro si ribadisce che Lepida in nessun caso fornisce direttamente connettività o servizi a cittadini presso le proprie abitazioni e a imprese presso le loro sedi e che intende offrire servizi solo ed esclusivamente a: a Pubbliche Amministrazioni socie; a soggetti con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie abbiano convenzioni, accordi, progetti; a operatori di telecomunicazioni interessati a fornire servizio in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non vi siano altri operatori con offerte tecniche/commerciali aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato; a imprese che operano in zone in digital divide rispetto agli obiettivi europei qualora non ci siano operatori con offerte tecniche/economiche aventi caratteristiche analoghe a quelle di aree non a fallimento di mercato e l'assenza di banda ultralarga comporti assenza di competitività opportunamente dichiarata da un Ente socio.
14. nell'ambito della suddetta autorizzazione sono state dichiarate come reti pubbliche sia la rete Lepida sia le reti MAN;
15. LepidaSpA è soggetta al rispetto delle disposizione del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) oltre che di tutte le disposizioni per l'assegnazione e la gestione di appalti pubblici;
16. per quanto riguarda le reti pubbliche gestite da Lepida SpA la stessa opera ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 del suddetto D.lgs.n. 50/2016;
17. con propria delibera n. 2159/2016 la Giunta della Regione Emilia-Romagna ha approvato il Contratto di Servizio tra la Regione Emilia-Romagna e LepidaSpA dove, tra l'altro si affida a Lepida S.p.A. il compito di gestire, mantenere ed esercire la Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna "Lepida", la Rete regionale radiomobile "ERrete" (PMR), le reti realizzate e in fase di realizzazione nell'ambito delle iniziative denominate METROPOLITAN AREA NETWORK (MAN), RIDUZIONE DEL DIGITAL DIVIDE e Net4All di proprietà della Regione;
18. la Regione Emilia-Romagna con propria delibera di Giunta n. 1907 del 2010, ha tra l'altro affidato a LepidaSpA la concessione per l'uso esclusivo e non oneroso delle proprie reti di telecomunicazioni per il relativo esercizio e ha inoltre previsto la stessa possibilità da parte degli Enti soci della stessa LepidaSpA;
19. il Codice delle Comunicazioni Elettroniche D.Lgs. 259/03 disciplina tra l'altro che tutte le attività di comunicazione ad uso privato sono sottoposte ad autorizzazione ministeriale ai sensi degli artt. 99, 104 e 107, ad eccezione di quelle libere, di cui all'art. 105; l'art. 6 del D.Lgs. 259/03 prevede che "Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.";
20. il Comune, pur disponendo di portanti ottici e radio in banda libera in attraversamento suolo pubblico, non dispone delle necessarie autorizzazioni ministeriali per la gestione dei suddetti portanti in quanto "non operatore TLC", autorizzazione necessaria ogni qual volta si esca da attività di "collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico" ai sensi dell'art. 99 comma 5 del D.Lgs. 259/03;

21. In data 13.01.2016 il Comune di Reggio Emilia ha sottoscritto una concessione d'uso esclusivo e non oneroso delle reti di telecomunicazione, relativamente alla sola parte in fibra e non alle infrastrutture fisiche, con LepidaSpa in qualità di Operatore per l'esercizio delle Telecomunicazioni
22. il Comune utilizza, per la comunicazione tra le proprie sedi, apparati di telecomunicazione il cui uso è subordinato alla relativa legislazione;
23. il Comune considera l'esercizio di tali reti nell'interesse e per i fini istituzionali e programmatici definiti dal Comune stesso;
24. reti private non possono essere interconnesse secondo l'art. 122 del D.Lgs. 259/03 se non con esplicita autorizzazione, per cui nel caso più reti private siano conferite a LepidaSpA in uso esclusivo queste rappresentano un'unica rete;
25. ai sensi dell'art. 101 comma 1 del D.Lgs. 259/03 "Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.";
26. reti pubbliche forniscono l'accesso in modo non discriminante a tutti i soggetti richiedenti secondo quanto previsto nella Carta dei Servizi basata sui principi del D.P.C.M. del 27 gennaio 1994;
27. in data 14/07/2015 la Regione Emilia-Romagna, con lettera PG2015.049887 a firma degli Assessori Regionali Donini e Bianchi, ha scritto agli Enti Locali connessi in fibra ottica che, nell'ottica di incrementare il numero delle scuole collegate, il Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali e l'Assemblea dei Soci di LepidaSpA hanno riconosciuto l'importanza strategica delle connettività alle scuole per tutto il territorio regionale ed approvato una nuova strategia che prevede che LepidaSpA compartecipi anche ai costi dell'infrastrutturazione, nella misura del 50% dei costi vivi, a condizione che la proprietà dell'infrastruttura risultante risulti di proprietà di LepidaSpA e che il restante 50% venga riconosciuto a titolo di contributo da parte dell'Ente finanziatore/richiedente. In ogni caso, l'erogazione del servizio di connettività avviene gratuitamente, quindi senza canoni ricorrenti, attraverso LepidaSpA e nell'ambito del progetto School-Net.
28. All'interno del progetto School-Net sono ricompresi tutte le connettività per scopi di istruzione, a scuole di qualsiasi ordine e grado, tra cui i nidi di infanzia, le scuole materne.
29. Il Comune dichiara che le sedi denominate GET e CPIA hanno scopi di istruzione e come tali rientrano nel progetto School-Net.

Quanto sopra premesso, le Parti sottoscrittrici stipulano la seguente

CONVENZIONE

Articolo 1. Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2. Finalità e linee strategiche di intervento

1. Il progetto di MAN persegue gli obiettivi di evitare duplicazioni di reti ad uso delle Pubbliche Amministrazioni e di valorizzare il territorio realizzando una infrastruttura che supporti lo sviluppo del sistema pubblico.
2. Il progetto di MAN è stato realizzato all'esito di specifica concertazione tra i "Soggetti sottoscrittori" interessati. Questi ultimi si danno pertanto reciprocamente atto di condividerne il contenuto e di approvare espressamente, tra l'altro, il numero di sedi da collegare, il modello topologico della rete, il modello di gestione, come di seguito definite, la ripartizione dei costi per la realizzazione e per i servizi di manutenzione.
3. Il progetto ha lo scopo di collegare scuole almeno con 1Gbps in modo da favorire la crescita uniforme di tutto il territorio cercando di realizzare ovunque analoghe condizioni affinché le sedi scolastiche possano essere interconnesse alla rete Lepida attraverso sbracci in fibra ottica, o comunque essere messe in condizione di accedere ad internet, beneficiando di banda ultra larga per tutte le attività amministrative e didattiche, ed in particolare per poter partecipare ai modelli innovativi di didattica all'interno del network-scuole.
4. I Soggetti sottoscrittori si danno altresì espressamente atto che ciascuno di essi perverrà nell'esclusiva proprietà di quota parte della MAN che risulta indicata di relativa pertinenza negli allegati tecnici alla presente Convenzione.

Articolo 3. Impegni della Provincia

1. La Provincia di Reggio Emilia aderisce e sostiene il progetto di cui alla presente convenzione con particolare riferimento all'inserimento nella Man delle scuole superiori di competenza provinciale situate all'interno del territorio del Comune di Reggio Emilia.
2. A tal fine la Provincia di Reggio Emilia:
 - a. autorizza la collocazione nelle suddette scuole e/o succursali di cui all'allegato 1 dei punti di accesso secondari alla rete Lepida (PALS);
 - b. garantisce la piena collaborazione dei competenti uffici provinciali per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente;
 - c. dà atto che l'infrastruttura utilizzata per la connessione degli istituti scolastici resta di proprietà di LepidaSpA;
 - d. dichiara che la connessione degli istituti scolastici di competenza provinciale è realizzata nell'interesse e su mandato della Provincia di Reggio Emilia.
3. Le Parti convengono che l'erogazione del servizio di connettività in banda ultralarga presso gli istituti sia considerato un Punto di Accesso Secondario (PALS) della Provincia e sia erogato a titolo gratuito così come definito dal Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento degli Enti Locali del 14.10.2011 relativamente all'iniziativa SchoolNet della Regione Emilia-Romagna.

Articolo 4. Realizzazione delle MAN

1. I Soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare il raffittimento a scala urbana nella città di Reggio Emilia della Rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Emilia-Romagna denominata "Lepida", mediante lo sviluppo di una rete MAN (Metropolitan Area Network), da realizzarsi in conformità agli elaborati progettuali allegati alla presente Convenzione.
2. Si intende per MAN il raffittimento della rete Lepida all'interno di un determinato territorio comunale, con la realizzazione di un'unica rete fisica strutturata in layer. Ciascun layer costituisce la porzione di pertinenza di ciascun Soggetto sottoscrittore. Ciascun layer risulterà fisicamente separato dagli altri layer, esso viene realizzato per collegare tra loro le sedi di pertinenza di ciascun Soggetto sottoscrittore.
3. La MAN sarà realizzata in fibra ottica e si strutturerà come descritto negli allegati.
4. Nei termini, modi e tempi previsti dalla presente convenzione e dai relativi allegati, ciascun Soggetto sottoscrittore acquisirà la proprietà di quota parte della MAN in proporzione alle quote indicate in allegato, salva l'introduzione di varianti secondo quanto in appresso previsto.
5. Per la realizzazione della MAN oggetto della presente Convenzione i Soggetti sottoscrittori si avvarranno, per la connettività sul territorio regionale e nazionale e per il collegamento della MAN oggetto della presente convenzione, della rete di telecomunicazioni "Lepida".
6. Il Comune si impegna a mettere a disposizione parte di un tritubo esistente di proprietà del Comune per la realizzazione di anelli di dorsale e sbracci di dorsale oltre che la pubblica illuminazione in disponibilità per effettuare i rilegamenti, come da progetto di cui all'Allegato 1.

Articolo 5. Affidamento in house a LepidaSpA per la realizzazione della MAN

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Reggio Emilia attribuisce tramite affidamento diretto in house alla società LepidaSpA lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla realizzazione della rete MAN di proprietà del Comune di Reggio Emilia. L'onere economico derivante dalle obbligazioni assunte da LepidaSpA non dovrà eccedere il quadro economico riportato negli allegati ed i limiti previsti per le varianti, salvo preventiva espressa autorizzazione da parte del Comune di Reggio Emilia.
2. LepidaSpA avrà diritto di assumere autonomamente, e senz'obbligo di preventiva consultazione o approvazione da parte dei Soggetti sottoscrittori - salvo quelli di seguito espressamente previsti - tutte le decisioni ed assumere tutti gli impegni che si renderanno utili ed opportuni ai fini dell'adempimento delle obbligazioni previste a carico di qualsivoglia parte della presente convenzione, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione ai soggetti sottoscrittori. I Soggetti sottoscrittori, a loro volta, si impegnano ad assumere tutti i provvedimenti necessari a dare attuazione tanto alla presente convenzione che alle decisioni e gli impegni che LepidaSpA assumerà nell'adempimento del predetto affidamento, fatto salvo il rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

3. LepidaSpA adempirà agli obblighi previsti nella presente convenzione a titolo gratuito, salvo i costi per le azioni tecniche necessarie e rendicontate, nei limiti della ripartizione dei costi a carico di ogni Ente così come riportato negli allegati.

Articolo 6. Accordi per la realizzazione delle reti

1. LepidaSpA coordinerà e, per quanto di competenza, si farà carico di tutte le attività necessarie alla realizzazione della MAN prevista dalla presente convenzione e dai relativi allegati.
2. Nel rispetto delle norme vigenti, LepidaSpA, tratterà le condizioni di affidamento dei lavori di realizzazione e gestione della MAN, a sua discrezione, nel rispetto dei progetti e specifiche risultanti dagli allegati alla presente convenzione, tutti preventivamente approvati dai Soggetti Sottoscrittori, delle vigenti norme di legge in materia di affidamento di lavori e dei principi di buona amministrazione.
3. Nell'ambito delle trattative di cui sopra, LepidaSpA definirà i costi relativi alle eventuali varianti.

Articolo 7. Erogazione dei servizi di connettività

1. Per quanto riguarda le scuole, LepidaSpA erogherà alle scuole firmatarie, nell'ambito del progetto School-Net dell'Agenda Digitale della Regione Emilia-Romagna, i servizi di connettività e gli altri servizi previsti dal progetto (in base alle scelte delle scuole), ovvero:
 - a. connettività almeno ad 1Gbps con indirizzi pubblici dedicati
 - b. connettività autenticata
 - c. connettività profilata
 - d. Sistemi di filtraggio dei contenuti
2. I servizi alle scuole sono erogati in forma gratuita.
3. Sulle tutte le fibre di proprietà di LepidaSpA, realizzate all'interno di questa Convenzione, i firmatari hanno diritto ad avere un qualunque tipo di trasporto tra le proprie sedi a titolo gratuito.

Articolo 8. Concessione a LepidaSpA dei diritti d'uso delle reti e mandato all'esercizio

1. I soggetti sottoscrittori conferiscono sin d'ora a LepidaSpA l'uso esclusivo non oneroso delle fibre ottiche di loro proprietà, ivi compresi gli apparati di comunicazione elettronica necessari per il collegamento, per azioni e scopi analoghi a quelli richiamati nella D.G.R. 1907/2010, e delle loro evoluzioni nonché il mandato all'esercizio delle stesse.
2. LepidaSpA accetta il mandato all'esercizio delle suddette infrastrutture.
3. LepidaSpA si impegna:
 - a. ad utilizzare l'autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica pubblica o privata più confacente alla tipologia di servizio prevista per le reti concesse in uso;
 - b. a consentire al Comune di effettuare proprio traffico sulle infrastrutture messe a disposizione di LepidaSpA;

- c. a comunicare ogni informazione necessaria al Ministero dello Sviluppo Economico relativamente alle fibre ottiche concesse in uso esclusivo.
- 4. Il Comune si impegna:
 - a. a concordare preventivamente qualsiasi modifica architettuale o di configurazione delle reti;
 - b. a fornire a LepidaSpA il supporto operativo per attuare l'esercizio delle reti e valutare l'eventuale messa a disposizione di proprio personale e di risorse strumentali terze opportunamente selezionate e contrattualizzate dal Comune stesso.
- 5. Questo atto integra e sostituisce la concessione di uso esclusivo e non oneroso delle reti sottoscritto tra Comune e LepidaSpA in data 13.01.2016.
- 6. La concessione dell'uso esclusivo e non oneroso di suddette fibre ottiche ed il relativo mandato all'esercizio delle stesse resteranno in vigore per tutto il periodo di persistenza della titolarità in capo a LepidaSpA di autorizzazioni abilitative per l'esercizio di reti di telecomunicazioni.
- 7. La concessione dell'uso ed il mandato all'esercizio di suddette reti di telecomunicazione sono a titolo gratuito e non oneroso per entrambe le Parti, fatti salvi gli eventuali costi affrontati per ulteriori autorizzazioni specifiche che si rendessero necessarie.
- 8. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria su infrastruttura ed apparati esulano dal mandato affidato nell'ambito della presente Convenzione.
- 9. Nel corso della presente Convenzione il Comune di Reggio Emilia, nel perseguimento di fini istituzionali, potrà unilateralmente ridurre il numero di fibre di proprietà del Comune concesse in uso esclusivo e non oneroso a Lepida Spa

Articolo 9. Rispetto delle norme vigenti - Principio di leale collaborazione e semplificazione amministrativa

1. I Soggetti sottoscrittori si impegnano ad agire, per tutti gli adempimenti di rispettiva competenza, in stretta conformità alla vigente normativa ed alla specifica normativa in materia di telecomunicazioni.
2. Detti Soggetti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Convenzione si impegnano ad una sua esecuzione fondata su uno spirito di leale collaborazione e secondo buona fede. In tale prospettiva, le Amministrazioni interessate si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a realizzare gli interventi previsti nella presente Convenzione con l'obiettivo di pervenire, per quanto di propria competenza, alla massima possibile celerità e semplificazione.
3. Le Amministrazioni interessate si obbligano a collaborare affinché le procedure amministrative autorizzative e di variante urbanistica relative ai programmi di realizzazione della MAN possano trovare attuazione in tempi certi e con la massima semplificazione amministrativa possibile.
4. Nello spirito di collaborazione di cui sopra, i Soggetti sottoscrittori, anche nel caso di realizzazione di MAN che non preveda collegamenti di sedi di propria pertinenza, si impegnano a concedere il diritto di posa, residenza, ispezione e manutenzione delle infrastrutture civili e ottiche necessarie alla realizzazione della MAN nelle tubazioni e sul suolo di propria disponibilità (ad esempio: strade, marciapiedi, tritubi o monotubi per telecomunicazioni, illuminazione pubblica, impianti semaforici, reticoli fognari, ecc.), e ciò limitatamente alle tratte utili per la realizzazione della suddetta MAN, per un periodo pari alla durata della presente convenzione. Trattandosi, nella fattispecie, di un intervento realizzato nell'interesse diretto degli Enti sottoscrittori si concorda sin da ora, che le suddette concessioni vengano rilasciate a titolo gratuito.
5. I Soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a concedere il diritto di residenza, accesso per la manutenzione, ad uso gratuito per tutta la durata della Convenzione, anche per tutto quanto riguarda la necessaria infrastruttura civile, così come descritto negli allegati. È fatto salvo, in ogni caso, l'adempimento degli obblighi contrattuali già assunti nei confronti di gestori e/o manutentori delle infrastrutture stesse in base a convenzioni stipulate precedentemente al presente atto. Le Parti concordando di definire e precisare l'elenco dettagliato delle infrastrutture civili di cui sopra al termine della realizzazione delle opere.
6. I medesimi Soggetti sottoscrittori si impegnano, inoltre, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a rilasciare le autorizzazioni, i permessi e quant'altro necessario per la realizzazione delle tratte che prevedano nuovi scavi, ritenendo compensati gli importi reciprocamente spettanti.

7. Il Comune di Reggio Emilia si impegna, inoltre, a concedere, qualora si rendesse necessario alla rete Lepida, a titolo gratuito e senza oneri aggiuntivi per diritti o altro, uno spazio chiuso e di dimensioni idonee alle finalità della presente Convenzione (mediamente 4m x 2m e altezza minima 2,5m), all'interno di una delle proprie sedi. All'interno di tale spazio dovranno essere rese disponibili le facilities di base per l'erogazione dei servizi di rete (fornitura elettrica, climatizzazione, ...). All'interno di tale spazio l'accesso dovrà essere regolamentato tra l'Ente concedente e la mandataria, secondo criteri di volta in volta stabiliti, fatto salvo il diritto comunque concesso in forza del presente accordo di accesso, manutenzione e residenza di rack di terminazione delle fibre ottiche, di apparati di rete per telecomunicazioni e di quant'altro si rendesse necessario per il corretto funzionamento della rete MAN che sarà realizzata con la presente Convenzione. Le eventuali spese di adeguamento dell'immobile sono ricomprese nel piano economico allegato salvo quanto disposto in tema di varianti ex art 15 della presente convenzione.
8. Resta inteso che quanto stabilito nei commi precedenti è da intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di quanto descritto negli allegati tecnici alla presente Convenzione. Per quanto non compreso nella presente Convenzione, le parti si riservano di definire condizioni e oneri. Resta inteso altresì che in forza del presente accordo i soggetti attuatori non potranno ritenersi autorizzati ad interventi non esclusivamente riconducibili alla realizzazione del progetto di rete MAN.

Articolo 10. Modalità di gestione

1. La gestione delle reti consiste nel: complesso delle attività e delle procedure volte a mantenere l'efficienza e la funzionalità delle fibre ottiche, delle infrastrutture civili e degli apparati di trasmissione; complesso delle attività e delle procedure volte a regolare eventuali modificazioni/adeguamenti della rete (gestione dinamica); complesso delle attività e delle procedure volte a rendere disponibili per gli Enti sottoscrittori i servizi di telecomunicazione supportati dalla rete.
2. Per quanto attiene la manutenzione fisica ordinaria (preventiva e correttiva) della rete MAN, LepidaSpA si impegna a negoziare e stipulare appositi contratti per la manutenzione della rete, nel rispetto della vigente normativa, avendo cura di definire standard qualitativi, livelli di servizio e penali analoghi a quelli già in essere per la rete geografica Lepida.
3. Resta inteso che il Gestore della rete Lepida è LepidaSpA e che siffatto accordo sarà stipulato con un unico soggetto attuatore delle attività di manutenzione sopra richiamate, in quanto le fibre di proprietà degli Enti sottoscrittori saranno contenute tutte in infrastrutture e supporti indivisi (cavo, ecc.).
4. In forza di tali accordi, i Soggetti sottoscrittori si avvarranno unicamente di LepidaSpA, ai prezzi convenuti, per tutti gli interventi di ripristino/manutenzione riguardanti le quote parte della MAN di pertinenza di ognuno. La manutenzione fisica ordinaria è fissata al 3% del valore dell'infrastruttura realizzata, a carico di ciascun Soggetto sottoscrittore per la quota investita. La manutenzione straordinaria (che comprende anche le operazioni necessarie per modificare il tracciato della rete a causa di spostamenti resisi necessari o imposti da terzi) sarà valutata congiuntamente caso per caso.

5. Per quanto attiene alla “gestione dinamica” di cui al precedente comma 1, essa si riferisce alla realizzazione di incrementi, varianti, nuovi collegamenti, cambiamenti di percorso, potenziamenti della capacità di connessione, ecc.
6. In questi casi LepidaSpA definirà le specifiche tecniche ed appositi prezzi, suddivisi per opere civili, installazioni e quant'altro. Gli Enti sottoscrittori potranno avvalersi di tali listini per tutte le attività sopra specificate ma comunque nel rispetto delle specifiche tecniche definite.
7. All'interno della MAN, il modello di gestione del comma 1 di ciascun layer di pertinenza dei diversi Soggetti sottoscrittori o di gruppi di essi è riportato negli allegati. I Punti di Accesso in Fibra alla rete Lepida geografica (PALF) realizzati nel territorio comunale saranno utilizzati dal Soggetto sottoscrittore per collegare il proprio layer alla rete geografica a parità di servizi erogati, senza ulteriori oneri. Il tutto dovrà essere concordato con LepidaSpA e realizzato nel rispetto delle normative vigenti.
8. Nello svolgimento delle opere di manutenzione ordinaria, straordinarie e dinamica della rete Man, LepidaSpA si impegna a stipulare eventuali appositi accordi non onerosi con i soggetti terzi che eventualmente occupino in forza di titolo idoneo con propri apparati le medesime infrastrutture, comunque senza alcun onere a carico del Comune.

Articolo 11. Copertura finanziaria

1. Il costo complessivo della infrastruttura è pari a Euro 836.200 + IVA vincolato alla messa a disposizione non onerosa di cavedi in disponibilità del Comune, come evidenziato dal progetto tecnico.
2. La parte economica relativa al Comune per fibre che divengono di proprietà comunale è di Euro 241.000 + IVA alla quale è applicata la quota di manutenzione prevista all'Articolo 10 comma 4 e il Comune si impegna a stipulare con LepidaSpA uno specifico contratto relativo alla manutenzione fisica ordinaria e straordinaria e si impegna altresì fin da ora a pagare tempestivamente i compensi che saranno concordati per tale attività.
3. La parte economica relativa alle scuole realizzate in fibra ottica è pari a Euro 346.666,67 + IVA di cui Euro 173.333,33 sono messi a disposizione da parte del Comune a titolo di contributo considerando che la proprietà delle fibre è di LepidaSpA, e quindi fuori campo IVA, mentre la restante parte di Euro 173.333,33 + IVA sono messi a disposizione da LepidaSpA secondo le caratteristiche del progetto School-Net già ricordato nelle premesse.
4. La parte economica relativa a fibre in capo a LepidaSpA per future espansioni proprie, di altri Enti Soci o di Regione Emilia-Romagna è pari a Euro 53.333,33 + IVA.
5. La parte economica relativa alle realizzazione di connettività a scuole mediante frequenze radio a 26GHz è pari a Euro 139.200,00 + IVA di cui Euro 69.600,00 sono messi a disposizione da parte del Comune a titolo di contributo considerando che la proprietà delle fibre è di LepidaSpA, e quindi fuori campo IVA, mentre la restante parte di Euro 69.600,00 + IVA sono messi a disposizione da LepidaSpA secondo le caratteristiche del progetto School-Net già ricordato nelle premesse.

6. La parte economica relativa agli apparati per la accensione della connettività alle scuole in fibra è complessivamente pari a Euro 56.000,00 + IVA di cui Euro 44.800 + IVA per le scuole Comunali e Euro 11.200 + IVA per le scuole provinciali. Per le scuole comunali il Comune mette a disposizione Euro 22.400 a titolo di contributo considerando che la proprietà delle fibre è di LepidaSpA, e quindi fuori campo IVA, mentre la restante parte per le scuole comunali e l'intera parte per le scuole provinciali viene messa a disposizione da parte di LepidaSpA.
7. Tutti gli interventi relativi all'adeguamento di armadi già esistenti o alla fornitura e posa di nuovi nonché relativi a pannelli ottici saranno a completo carico di LepidaSpA e ricompresi nel quadro economico allegato alla presente convenzione.
8. Complessivamente il Comune mette a disposizione Euro 241.000 + IVA per la proprietà delle fibre e Euro 265.333,33 a titolo di contributo fuori campo IVA.
9. Complessivamente LepidaSpA mette a disposizione Euro 329.866,67 + IVA.

Articolo 12. Stato di consistenza e Piano di consegne

1. Le infrastrutture civili e ottiche che costituiscono la MAN, e all'interno di questa i singoli layer, sono descritte negli allegati.
2. Il piano di consegne della MAN sarà concordato tra le Parti all'interno del Gruppo Tecnico di Progetto.

Articolo 13. Responsabile dell'attuazione della Convenzione

1. LepidaSpA è responsabile delle attività di coordinamento tra i Soggetti sottoscrittori e della vigilanza sull'attuazione della presente Convenzione.
2. LepidaSpA in veste di responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione della Convenzione, ha il compito, tra l'altro, di: rappresentare in modo unitario gli interessi dei Soggetti sottoscrittori; governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricompresi nella presente Convenzione; promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori della Convenzione.

Articolo 14. Gruppo tecnico di progetto

1. Entro un mese dalla stipula della presente Convenzione, LepidaSpA costituirà il Gruppo tecnico di progetto nominandone i membri secondo quanto di seguito previsto. Il Gruppo tecnico di progetto costituisce la struttura tecnica di supervisione sulla realizzazione, il collaudo e il monitoraggio della MAN oggetto della presente Convenzione e riferirà a LepidaSpA, in veste di responsabile dell'attuazione della Convenzione come previsto dal precedente articolo 13, dell'andamento delle relative operazioni.
2. Il Gruppo tecnico di progetto è costituito da un massimo di tre membri, di cui almeno: due individuati dal Comune ed uno individuato da LepidaSpA. Nel caso in cui l'attività del gruppo di lavoro abbia a che fare con gli interventi inerenti gli istituti scolastici di competenza della Provincia di Reggio Emilia, il gruppo di lavoro è integrato con un membro designato dalla medesima

3. Il membro nominato da LepidaSpA assumerà la veste di Presidente del Gruppo Tecnico di Progetto e condurrà i lavori del Gruppo.
4. Il Gruppo tecnico di progetto si riunirà secondo le concrete esigenze ma con periodicità comunque non superiore ai tre mesi. I verbali degli incontri saranno inviati al LepidaSpA e a tutti i Soggetti sottoscrittori. Le deliberazioni del Gruppo tecnico di progetto saranno valide se assunte con la presenza della maggioranza dei componenti, dei quali almeno uno sia nominato da LepidaSpA, e col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni, prevarrà il voto del Presidente.
5. Il Gruppo tecnico di progetto partecipa alle attività di collaudo, secondo le modalità meglio descritte successivamente e licenzia periodicamente i verbali di collaudo già realizzati.
6. Il Gruppo tecnico di progetto, coordina le attività necessarie affinché i Soggetti sottoscrittori siano agevolati nel definire formalmente il passaggio in proprietà delle opere civili e ottiche e la loro iscrizione nei registri patrimoniali di ciascun Ente.
7. Tutto quanto non ricompreso in questa Convenzione sarà argomento del Gruppo Tecnico, che con opportuni verbali, integrerà le varie norme non già ricomprese nella Convenzione e nei suoi Allegati.

Articolo 15. Varianti ai progetti

1. Le varianti in corso d'opera o le eventuali modifiche al progetto complessivo di MAN (aggiunta o dismissione di sedi, variazioni di percorsi, ecc.) concordate tra i Soggetti sottoscrittori saranno soggette, in via preventiva rispetto all'adozione dei relativi atti decisori alla necessaria validazione tecnica del Gruppo tecnico di progetto di cui al precedente articolo 14. L'adozione degli atti decisori da parte di ciascun soggetto sottoscrittore sarà necessariamente subordinata alla verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.
2. Il Gruppo tecnico di progetto, tra l'altro, procederà alle eventuali modifiche progettuali, stabilirà i costi e il riparto a carico dei Soggetti sottoscrittori interessati. Dopo l'assunzione dei relativi atti decisori da parte dei Soggetti Sottoscrittori interessati, il Gruppo Tecnico di progetto comunicherà tutti i relativi dati a LepidaSpA, affinché quest'ultima sottoponga il progetto di variante al soggetto affidatario dell'opera e stipuli gli accordi necessari alla relativa realizzazione.

Articolo 16. Collaudi e monitoraggio, affidamento di incarichi operativi alla società LepidaSpA

1. LepidaSpA farà trasmissione di tutta la documentazione inerente l'esecuzione della presente Convenzione al Gruppo tecnico di progetto di cui al precedente articolo 14.
2. Le attività di collaudo, sia per le infrastrutture civili e ottiche sia per la parte di rete attiva, saranno effettuate da LepidaSpA, coadiuvata dal Gruppo tecnico di progetto secondo quanto sopra previsto.

3. Le specifiche tecniche per la documentazione di consegna delle infrastrutture civili e ottiche, le modalità di esecuzione dei collaudi di infrastrutture e servizi, i verbali di consegna e di collaudo e le modalità operative per la consegna e il collaudo degli impianti saranno predisposti da LepidaSpA secondo gli standard adottati per la rete Lepida.
4. Le attività di monitoraggio dei livelli di servizio sui Punti di Accesso alla rete Lepida saranno effettuate da LepidaSpA. Sarà cura di LepidaSpA segnalare periodicamente ai Soggetti Sottoscrittori l'eventuale scostamento dei livelli di servizio dagli standard che saranno pattuiti.
5. LepidaSpA eseguirà le prestazioni di cui al presente atto alle condizioni economiche che risulteranno dai documenti progettuali di ciascun layer, le quali saranno considerate tra i costi sostenuti per l'esecuzione dell'affidamento, ai fini del rimborso spese previsto dall'articolo 5.

Articolo 17. Ulteriori attività e nuove adesioni

1. I singoli Soggetti sottoscrittori potranno autonomamente proporre l'adesione alla MAN e alla Convenzione di ulteriori Pubbliche Amministrazioni o l'avvio di nuove attività. Tutte le proposte sono soggette al necessario assenso del Gruppo tecnico di progetto nonché all'approvazione dei soggetti sottoscrittori e nel rispetto delle normative vigenti.
2. Le eventuali nuove adesioni di ulteriori Pubbliche Amministrazioni dovranno essere formalizzate con la sottoscrizione di una Convenzione analoga alla presente da parte del nuovo soggetto aderente.

Articolo 18. Proprietà delle fibre ottiche

1. Le fibre ottiche presenti nella MAN sono allocate, mediante Layer, già identificati nell'Allegato 1.
2. Ogni Ente è proprietario delle fibre ottiche relative al Layer ad esso assegnato, sia all'interno dell'anello che eventualmente presenti su un rilegamento che serve una sede di proprio interesse.
3. Tutte le fibre ottiche saranno dotate di diritti di residenza e di manutenzione senza alcun onere per i sottoscrittori.
4. I sottoscrittori si impegnano a non chiedere la divisione dei beni comuni ove ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1112 CC, per tutta la durata della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 1111 CC e a non alienare quote di proprietà delle fibre ottiche fatta eccezione per il trasferimento eventuale ad altre Pubbliche Amministrazioni o a LepidaSpA.

Articolo 19. Proprietà di eventuali infrastrutture civili

1. Gli eventuali tubi, cavidotti, pozzetti realizzati per la MAN sono di proprietà indivisa solo tra i soggetti che hanno layer che transitano in tale infrastruttura.
2. La quota di proprietà risultante, per i soggetti interessati, è proporzionale alla percentuale complessiva di investimento, riportata nell'Articolo 4 dell'Allegato 1, relativa ai soli soggetti interessati.

3. I soggetti proprietari di una infrastruttura civile possono concederne il godimento a terzi e gli eventuali compensi saranno suddivisi sulla base delle quote di proprietà.
4. Tutte le infrastrutture civili saranno dotate di diritti di residenza e di manutenzione senza alcun onere per i sottoscrittori.
5. I sottoscrittori si impegnano a non chiedere la divisione dei beni comuni ove ammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1112 CC, per tutta la durata della Convenzione, secondo quanto previsto dall'art. 1111 CC e a non alienare quote di proprietà delle infrastrutture civili fatta eccezione per il trasferimento eventuale ad altre Pubbliche Amministrazioni o a LepidaSpA.

Articolo 20. Manutenzione

1. LepidaSpA è incaricata di organizzare e supervisionare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria.
2. La manutenzione ordinaria prevede la manutenzione preventiva intesa come l'insieme delle attività atte a verificare il corretto funzionamento delle infrastrutture civili e ottiche, a garantire la conservazione e l'efficienza dell'impianto, la regolarità del servizio e a prevenire potenziali cause di malfunzionamento.
3. La manutenzione ordinaria prevede la manutenzione correttiva intesa come l'insieme degli interventi e delle operazioni atte a risolvere una situazione di degrado o malfunzionamento o guasto delle infrastrutture civili e ottiche.
4. Il processo di analisi del guasto bloccante e la riparazione dello stesso dovranno essere completati entro un arco di tempo non superiore a 240 minuti. Il processo di analisi di eventi non bloccanti ed il ripristino alle normali condizioni d'uso dovranno essere completati entro un arco di tempo non superiore a 48h solari.
5. La manutenzione straordinaria, che comprende anche le operazioni necessarie per modificare il tracciato della rete a causa di spostamenti resisi necessari o imposti da terzi, non è ricompresa nel canone di manutenzione annuale e viene imputata e suddivisa economicamente tra i soggetti che hanno layer interessate in quota proporzionale alla percentuale complessiva di investimento, riportata nell'Articolo 4 dell'Allegato 1, relativa ai soli soggetti interessati.

Articolo 21. Collaudo

1. LepidaSpA, mediante propri incaricati, provvede ad effettuare il collaudo funzionale delle opere ed a redigerà in contraddittorio con il soggetto che le ha realizzate o cedute un verbale di "collaudo e ricognizione delle opere".

Articolo 22. Documentazione

1. Per ogni infrastruttura civile è previsto da parte di LepidaSpA la redazione di una documentazione contenente il percorso effettuato attraverso la strutturazione dei dati raccolti in cartografie, con il disegno del percorso e una tabella contenente i dati utili alla rappresentazione del percorso.

2. Per ogni infrastrutturazione ottica è previsto da parte di LepidaSpA la redazione di una documentazione contenente il percorso effettuato attraverso la strutturazione dei dati raccolti in cartografie, con il disegno del percorso, le misure di collaudo ottico e una tabella contenente i dati utili alla rappresentazione del percorso.
3. Per ogni infrastruttura civile o ottica è previsto da parte di LepidaSpA la redazione di una documentazione contenente diritti d'uso di infrastrutture e i diritti di servitù (attivi e passivi). Per ciascun diritto occorre allegare copia del documento che ne comprova la titolarità.

Articolo 23. Procedimento di conciliazione

1. Per tutte le controversie circa la validità, interpretazione, esecuzione ed adempimento della presente Convenzione le parti si obbligano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione. Nell'ipotesi di fallimento della procedura conciliativa, per le controversie rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, si applicano le norme del codice di procedura civile per quanto attiene la competenza territoriale. Qualora le controversie rientrino nell'ipotesi di cui all'art. 20 c.p.c. si ritiene territorialmente competente l'Autorità giudiziaria ordinaria di Bologna.

Articolo 24. Inerzia, ritardo e inadempimento

1. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento agli impegni assunti da parte di un Soggetto sottoscrittore, Lepida Spa ne informerà gli altri Soggetti sottoscrittori assegnando un congruo termine per adempiere.
2. In caso di inadempimento nonostante la predetta intimazione, i residui Soggetti sottoscrittori decideranno di comune accordo tra di loro quali provvedimenti o iniziative adottare.

Articolo 25. Durata dell'Accordo

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà termine dopo 20 anni dalla data del collaudo definitivo delle opere.
2. Le Parti Sottoscrittrici si impegnano alla comune utilizzazione della rete e layer descritti negli allegati tecnici, ciascuna Parte nei limiti, termini ed alle condizioni disciplinate dalla presente Convenzione, per un tempo pari a 20 anni dalla data di definitivo collaudo di cui sopra.

Articolo 26. Recesso e Revoca

1. Le Parti non potranno recedere dal presente atto, se non per comprovate ragioni di prevalente interesse pubblico al recesso.
2. La parte recedente, tuttavia, dovrà farsi carico di tutti gli oneri e spese assunti a suo nome e/o per suo conto.

Articolo 27. Spese ed oneri derivanti dalla Convenzione

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente Convenzione viene redatta in 3 copie originali, letti e sottoscritti per accettazione.

Bologna, il _____

I SOGGETTI SOTTOSCRITTORI:

Comune di Reggio Emilia

LepidaSpA

Provincia di Reggio Emilia
